

fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, accluso alla decisione 2014/164/UE del Consiglio ⁽¹⁾ che recepisce tale protocollo nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

- (5) Le norme in materia di disattivazione delle armi da fuoco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbero rispecchiare ed essere coerenti con le nuove norme in materia di disattivazione introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853.
- (6) Il campo d'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbe comprendere le armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.
- (7) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedire la riattivazione delle armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni.
- (8) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco, come definiti nella direttiva 91/477/CEE. La direttiva 91/477/CEE contempla inoltre una definizione delle armi da fuoco disattivate secondo la quale le armi da fuoco sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero applicarsi anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma da fuoco.
- (9) In seguito ad una richiesta del gruppo di lavoro di esperti nazionali per la disattivazione, le specifiche tecniche riviste sono state sottoposte da parte degli operatori nazionali di disattivazione ad una prova di stress di 5 settimane, dal 9 febbraio al 20 marzo 2017. Sull'esito di tale prova di stress si fonda in particolare la decisione di rivedere la presentazione delle specifiche di disattivazione. Per motivi di chiarezza, le specifiche operazioni di disattivazione devono essere presentate operando una distinzione tra i vari tipi di armi da fuoco.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE;
- (11) Affinché gli Stati membri possano apportare le necessarie modifiche amministrative e allineare le loro pratiche alle disposizioni del presente regolamento di esecuzione modificato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi tre mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.»

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I ("l'organismo di verifica").»

⁽¹⁾ Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).

